



## Aspetti storici ed etici del rapporto tra medici e farmacisti. La Convenzione di Bologna del 1606

Sara Patuzzo Manzati<sup>1</sup>, Emanuele Armocida<sup>2</sup>, Giampaolo Trentini<sup>3</sup>, Nicolò Nicoli Aldini<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili Università degli Studi di Verona (sara.patuzzomanzati@univr.it)

<sup>2</sup> Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Parma (emanuele.armocida@unipr.it)

<sup>3</sup> Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili Università degli Studi di Verona (giampaolo.trentini@univr.it)

<sup>4</sup> Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili Università degli Studi di Verona (nicolo.nicolialdini@univr.it)

### *Riassunto*

Nel 1606 a Bologna fu redatto un documento intitolato *Convenzioni fra l'eccellentissimo Collegio dei Medici et l'honorabile Compagnia delli Speciali Medicinalisti di Bologna*, che stabiliva le normative per la preparazione, la conservazione e la vendita dei medicinali, regolando anche il rapporto tra i medici e gli speciali. Il testo evidenziava il significato etico della collaborazione tra i medici, responsabili delle diagnosi e delle prescrizioni, e gli speciali, che preparavano e dispensavano i farmaci. Infatti, la cooperazione tra queste due figure professionali era vista come fondamentale per garantire un trattamento efficace dei pazienti.

### *Summary*

In 1606 in Bologna a document titled *Conventioni fra l'eccellentissimo Collegio dei Medici et l'honorabile Compagnia delli Speciali Medicinalisti di Bologna* was drafted. It established regulations for the preparation, preservation, and sale of medicines, also regulating the relationship between doctors and pharmacists. The text emphasized the ethical value of collaboration between doctors, responsible for diagnoses and prescriptions, and pharmacists, who prepared and administered the medicines. Indeed, the cooperation between these two professional roles was seen as essential for ensuring effective patient treatment.

*Parole chiave:* Storia della medicina, Storia dell'etica medica, Storia della deontologia medica, Farmacisti

*Keywords:* History of Medicine, History of Medical Ethics, History of Medical Deontology, Apothecaries

## **Introduzione**

Il XVI secolo, tradizionalmente collocato nella storiografia generale come l'epoca del Rinascimento, rappresenta un periodo di profonda crisi e trasformazione nel campo della conoscenza, in particolare riguardo al mondo fisico e naturale, alla medicina e alle scienze a esse collegate. Il termine "crisi" si riferisce indubbiamente a un inevitabile e progressivo mettere in discussione una struttura fondata sulla tradizione, che richiederà ancora alcuni secoli per essere completamente superata. D'altra parte, il termine "trasformazione" attiene a quegli ambiti, pochi ma altamente significativi, che, già nel XVI secolo segnano un cambiamento di direzione. Tra questi vi sono l'anatomia per la comprensione morfologica del corpo umano e la concezione cosmologica per la

comprensione della realtà fisica. Entrambi questi campi del sapere, anatomia e fisica celeste, si basavano in ogni caso su fondamenti e assunti empirici che già potevano essere materialmente e concettualmente raggiungibili e indagabili con i mezzi dell'epoca. Si trattava essenzialmente di superare concezioni dogmatiche, grazie da un lato all'osservazione diretta sul cadavere con il lavoro di Andrea Vesalio (1514-1564)<sup>1</sup> e dall'altro alla revisione effettuata da Niccolò Copernico (1473-1543)<sup>2</sup> tramite l'applicazione di modelli matematici ai postulati del moto celeste.

Certamente altri settori del sapere teorico e pratico restavano lontani da questi risultati. Considerando il campo della medicina, ambiti ad esempio come la fisiologia e la terapia, o *materia medica* nella terminologia latina del tempo, erano ancora fortemente limitati dai mezzi di indagine allora disponibili. È proprio al settore dove convergevano due professioni, quella del medico e quella dello speziale (poi farmacista), che si rivolge la presente riflessione.

Storicamente, è possibile rintracciare la presenza di attività dedicate alla materia medica e ai suoi principi già nella Grecia classica. Tuttavia, bisogna attendere il XIII secolo per assistere alla definizione di un ruolo distinto e autonomo per la figura di colui che preparava i rimedi, ovvero lo speziale, rispetto alla figura del medico. Grazie ad alcuni interventi legislativi (Statuto di Arles, 1162-1202; Costituzioni di Federico II di Sicilia, 1240<sup>3</sup>; Capitulari di Venezia, 1258; Statuto di Padova, 1260), la categoria degli speziali acquisì progressivamente caratteristiche professionali, emancipandosi gradualmente con una formazione specifica dalla figura medica. Si osserva che, similmente alla professione medica, la

---

<sup>1</sup> A. VESALII *De Humani Corporis Fabrica Libri Septem*, Ioannem Oporinum, Basileae 1543.

<sup>2</sup> N. COPERNICI *De revolutionibus orbium coelestium*, apud Ioh. Petreium, Norimbergae 1543.

<sup>3</sup> *Codice di Medicina e farmacia di Federico II*, riproduzione in facsimile del manoscritto conservato a Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana (*Ms. Plut. 73.16*), Editalia, Roma 2008.

nascita della professione dello speziale è legata anche all'etica della cura nel senso più ampio. Infatti, accanto agli statuti volti a riconoscere e regolamentare pubblicamente l'attività della categoria, si trovano documenti deontologici sotto forma di doveri e divieti o giuramenti (ad esempio, quello di Lucca risalente al 1111), che traducevano in regole di comportamento principi come il rispetto per il ruolo degli ispettori nell'autorizzare la preparazione dei rimedi, la tutela della vita umana (con il divieto di fornire medicinali velenosi o abortivi), la questione del conflitto di interessi<sup>4</sup>.

Tuttavia, bisognerà attendere il XVIII secolo, con l'abbandono delle dottrine e dei metodi dell'alchimia<sup>5</sup> e l'affermazione della chimica come scienza autonoma con propri fondamenti teorici, definizione di leggi e metodiche sperimentali, per gettare le basi di quelle scoperte decisive che si verificheranno poi a partire dal secolo successivo. Con l'estrazione di principi terapeutici da sostanze naturali (chinino, morfina, digitale) e successivamente attraverso la sintesi chimica (acido barbiturico, 1863; fenacetina, 1888; acido acetilsalicilico, 1898), l'arsenale farmaceutico della medicina iniziò a disporre dei primi strumenti efficaci, almeno per l'epoca, per intervenire su alcune condizioni patologiche. Tuttavia, non è possibile dimenticare che, ancora intorno alla metà del XIX secolo, il clinico viennese Joseph Skoda (1805-1881) esprimeva il proprio scetticismo, definito dagli storici come "nichilismo terapeutico", rispetto all'efficacia dei farmaci in generale, concentrandosi più sulla diagnosi del malato piuttosto che sulla terapia, considerata ancora incerta<sup>6</sup>. Pertanto, se la storia "chimica" dei farmaci e della farmacia dovette attendere oltre la metà del XIX secolo per una svolta definitiva, momenti rilevanti nella "storia

---

<sup>4</sup> R. VECCHIATO, *La Farmacia e la sanità a Venezia*, "Pagine di storia", ME Publisher, Mazzanti Libri, Venezia 2021, pp. 30-43.

<sup>5</sup> C. COLONNA, A. PISCITELLI, V. IADEVAIA, *Una breve storia della farmacologia occidentale*, "Giornale Italiano di Farmacia Clinica", 33(2), 2019, pp. 86-106.

<sup>6</sup> Z. FEJFAR, L. HLAVAKOVA *Joseph Skoda*, "Clinical Cardiology", XX, 2009, pp. 740-741.

professionale e sociale” del farmacista, o meglio dello speciale, si delinearono già nei secoli precedenti.

Tornando al periodo tra il XV e il XVI secolo, è evidente come la presenza degli speciali fosse già ben radicata nelle principali città della penisola italiana<sup>7</sup> con forme associative specifiche, note come “Arti” e regolamentate da statuti specifici. Nel 1498 a Firenze, l’Arte degli Speciali pubblica il *Ricettario Fiorentino*: risultato della collaborazione con i medici, la prima farmacopea pubblica ufficiale scritta in lingua volgare, che oggi si potrebbero definire “linee guida”, per la preparazione dei farmaci, sottraendo così tale pratica a procedure arbitrarie talvolta affidate a ciarlatani e praticanti incompetenti<sup>8</sup>. Iniziative simili si diffusero anche in altri paesi europei. Tra queste, si possono menzionare il *Dispensatorium* (Norimberga, 1546) e la *Pharmacopea in compendium reducta* (Anversa, 1560)<sup>9</sup>.

La nuova dimensione culturale della pratica farmaceutica e il suo graduale allineamento ai principi sperimentali su cui si fondava il sapere scientifico a partire dal XVII secolo, trovano dunque origine proprio nel XV e XVI secolo<sup>10</sup>. L’invenzione della stampa rivoluzionò la trasmissione del sapere, permettendo la diffusione di opere ispirate a una concezione moderna dell’apprendimento, accanto a testi classici del passato. Un esempio sono gli *Herbarii* che, pur evidenziando il ruolo preminente che i prodotti vegetali naturali (i “semplici”) continuavano a rivestire nell’arsenale terapeutico, fornirono una solida base per la preparazione degli speciali grazie al loro approccio sistematico e alla ricchezza di illustrazioni

---

<sup>7</sup> V. PUGLIANO, *Pharmacy, testing and the language of Truth in Renaissance Italy*, “Bulletin of the History of Medicine”, XCI (2), 2017, pp. 233-273.

<sup>8</sup> D. GENTILCORE, *For the Protection of Those Who Have Both Shop and Home in this City. Relations Between Italian Charlatans and Apothecaries*, “Pharmacy in History”, XLV (3), 2003, pp. 108-122.

<sup>9</sup> S. ATTANASIO, A. LAVECCHIA, *Da speciali a farmacisti*, Guida Editori, Napoli 2022, p. 128 e seguenti.

<sup>10</sup> L. COLAPINTO, *L’arte degli speciali dal Medioevo al Rinascimento*, in L. COLAPINTO, P. CASATI MIGLIORINI, R. MAGNANI, *Vasi da farmacia del Rinascimento italiano*, Belriguardo, Ferrara 2002.

esplicative (Pietro Andrea Mattioli, *Commentarii* a Dioscoride, 1544; Luigi Anguillara, *Semplici*, 1561; Castore Durante, *Herbario novo*, 1585)<sup>11</sup>.

## La farmacia a Bologna tra il XVI e il XVII secolo

Tra il XVI e XVII secolo, quando la medicina sperimentale iniziò ad affermarsi, Bologna occupava sicuramente una posizione di rilievo non solo a livello nazionale, ma anche oltre i confini. La farmacia, in sinergia con la medicina, si sviluppò sia scientificamente che professionalmente durante questo periodo storico<sup>12</sup>. Uno dei farmaci più iconici fu senza dubbio la teriaca, una sorta di panacea di antichissima origine e di complessa composizione<sup>13</sup>, che verrà utilizzata qui per illustrare il rapporto che si andava stabilendo tra medici e farmacisti a Bologna. Il sistema infatti permetteva una certa flessibilità, poiché gli speciali dovevano adattare le loro ricette in base alla disponibilità degli ingredienti e alle consuetudini delle corporazioni. Le differenze tra le diverse varietà del composto ufficiale erano più radicate nell'epistemologia che nelle differenze terapeutiche. Città diverse producevano teriache differenti<sup>14</sup>.

Un episodio significativo di sperimentazione farmacologica nel XVI secolo ebbe luogo proprio a Bologna quando nel 1570 Ulisse Aldrovandi (1522-1605) testò l'efficacia della sua teriaca su un gallo. Questo evento derivò probabilmente da una disputa in cui

---

<sup>11</sup> Accanto agli *Herbarii*, ricordiamo anche la nascita nel Cinquecento degli Orti Botanici, esperienza fondamentale per l'evoluzione della farmacologia rinascimentale, correlata all'attivazione di cattedre di *Lectura simplicium*.

<sup>12</sup> F. DE VIVO, *La farmacia come luogo di cultura: le spezierie di medicine in Italia*, in *Interpretare e curare. Medicina e salute nel Rinascimento*, a cura di M. CONFORTI, A. CARLINO, A. CLERICUZIO, Carocci, Roma 2013, pp. 129-142.

<sup>13</sup> E. RIVA, *Radiografia della teriaca*, "Atti e Memorie dell'Accademia Italiana di Storia della Farmacia", IV, 2018, pp. 33-38.

<sup>14</sup> PUGLIANO, *Pharmacy, testing and the language of Truth in Renaissance Italy* cit., pp. 233-273.

era coinvolto<sup>15</sup>, poiché la sua ricetta della teriaca era stata contestata dal Collegio Medico bolognese, che l'aveva confrontata con la varietà prodotta nelle farmacie della città e poi rigettata<sup>16</sup>.

Tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, il Collegio dei Medici di Bologna (insieme a Bergamo, Roma<sup>17</sup> e Napoli<sup>18</sup>), iniziò a commissionare antidotari ufficiali redatti da medici laureati per risolvere la confusione e standardizzare le pratiche del territorio. Il Collegio degli Speciali di Venezia mantenne una raccolta di riferimento di ricette di teriaca e Mitridatici, un termine consegnato alla storia da Mitridate IV, re del Ponto nei secoli II e I a.C., e riferito alla somministrazione di sostanze tossiche in dosi progressivamente crescenti per creare nell'organismo resistenze via via più efficaci a certi veleni<sup>19</sup>. Queste ricette erano in uso ad esempio a Bologna o Firenze, dove si cercava annualmente l'approvazione per le formule utilizzate dalle botteghe locali<sup>20</sup>.

Per comprendere meglio l'evoluzione dei rapporti professionali tra i medici e gli speciali a Bologna, è essenziale porre in luce alcune circostanze che si sono verificate a partire dal XIII secolo.

Durante la prima metà del Duecento, esistevano già statuti della corporazione degli speciali. Il documento più antico esistente, intitolato *De arte spetiariae*, è parte degli statuti della città di Bologna del 1288. Seguì una serie di edizioni successive e ulteriori dettagli e notizie possono essere trovati in una versione manoscritta

---

<sup>15</sup> E. CEVOLANI, G. BUSCAROLI, *Dispute sulla teriaca fra gli speciali e Ulisse Aldrovandi nella Bologna del XVI secolo*, "Atti e Memorie dell'Accademia Italiana di Storia della Farmacia", IV, 2018, pp. 39-50.

<sup>16</sup> G. OLMI, *Farmacopea antica e medicina moderna. La disputa sulla teriaca nel Cinquecento bolognese*, "Physis", XIX, 1977, pp. 198-246.

<sup>17</sup> I. AIT, *Tra scienza e mercato. Gli speciali a Roma nel tardo Medioevo*, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 1996.

<sup>18</sup> L. CHICHERCHIA, S. PAPA, *Storia della farmacia a Napoli: dalla "spetiaria" conventuale alle botteghe dell'Ottocento*, Electa, Napoli 1998.

<sup>19</sup> L. CAPRINO, *Il farmaco, 7000 anni di storia. Dal rimedio empirico alle biotecnologie*, Armando Editore, Roma 2011.

<sup>20</sup> PUGLIANO, *Pharmacy, testing and the language of Truth in Renaissance Italy* cit., pp. 233-273.

degli statuti del 1377, rimasta in vigore fino al 1690<sup>21</sup>. Quando Bologna divenne parte dello Stato Pontificio (1506), le leggi emanate a Bologna erano soggette all'approvazione delle autorità romane, alcune delle quali miravano a migliorare, regolamentare e sorvegliare le professioni mediche. A partire dal XVI secolo, il Protomedicato<sup>22</sup> introdusse gradualmente leggi relative alla supervisione di tutte le altre professioni legate al "mercato medico", inclusi gli speziali, le levatrici e i barbieri-chirurghi<sup>23</sup>. Il Protomedicato era anche responsabile per gli esami dei garzoni, per il controllo degli inventari degli speziali e per la redazione e l'aggiornamento della Farmacopea ufficiale della città. Il Protomedicato di Bologna istituì il proprio tribunale nel 1517, che resterà subordinato al Protomedicato romano fino al 1553. Proprio in quegli anni, e più precisamente nel 1551, l'Arte de' Speziali inizierà a perdere la propria influenza sugli speziali bolognesi per il passaggio della sua giurisdizione al Collegio Medico<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> *Statuti dell'Arte degli Speziali di Bologna, 1377*, "Atti e Memorie dell'Accademia Italiana di Storia della Farmacia", IV, n. 2 (suppl.), Torino 1987.

*Statuti dell'Arte degli Speziali di Bologna, 1688*, in "Atti e Memorie dell'Accademia Italiana di Storia della Farmacia", III, n. 3 (suppl.), Torino 1987.

<sup>22</sup> P. OSZAJCA, *Spezieria dell'Angelo Custode. Legislazione per l'apertura di una nuova bottega dello speciale nella Bologna seicentesca*, "Atti e Memorie dell'Accademia Italiana di Storia della Farmacia", IV, 2018, pp. 77-84.

<sup>23</sup> A partire dal Quattrocento, gli Statuti dei Collegi medici sancivano il controllo dei medici su barbieri, chirurghi e speziali. Per questi ultimi, le normative prevedevano l'obbligo di possedere in bottega autorevoli trattati botanici, come quello di Dioscoride, e vietavano loro di fornire ai pazienti indicazioni riservate alla competenza esclusiva dei medici. Inoltre, veniva vietato il paragone, ossia qualsiasi accordo illecito tra speziali e medici finalizzato a favorire la prescrizione o la vendita di determinati farmaci a scopo di lucro. Si vedano ad esempio: I. NASO, *Medici e strutture sanitarie nella società tardo-medievale: il Piemonte dei secoli XIV e XV*, F. Angeli, Milano 1982; EAD., *Souffrir, soigner, guérir. Les patients et leurs médecins du Moyen Âge à l'époque contemporaine, coordonné par Marilyn Nicoud* (Recensione), "Nuova Rivista di Storia della Medicina" 5, 2, 2024, pp. 5-8.

<sup>24</sup> P. OSZAJCA, Z. BELA, *Spezieria dell'Angelo Custode. Legislazione per l'apertura di una nuova bottega dello speciale nella Bologna seicentesca*, "Atti e Memorie dell'Accademia Italiana di Storia della Farmacia", IV, 2018, pp. 77-84.

## La Convenzione del 1606 tra il Collegio dei Medici di Bologna e la Compagnia degli Speciali. Analisi del documento

Nel contesto sopra menzionato, quando a Bologna vi erano circa quaranta speciali (ad aprile 1607 vengono menzionati trentanove speciali, mentre a giugno 1617 erano appunto quaranta)<sup>25</sup>, nel 1606 fu redatto un documento intitolato *Conventioni fra l'eccellentissimo Collegio de' Medici et l'honorabile Compagnia delli Speciali Medicinalisti di Bologna*<sup>26</sup> (fig.1). Questo documento stabiliva le normative che regolamentavano la preparazione, la conservazione e la vendita dei medicinali. Inoltre, definiva il rapporto professionale tra i medici e gli speciali. Nel contesto storico e linguistico del testo, il termine "Medico" fa riferimento ai professionisti della salute che diagnosticano e trattano le malattie, mentre quello di "Speciale medicinalista" agli speciali, che preparano e forniscono i rimedi prescritti dai medici.

Il testo evidenzia il valore dell'interazione tra medici e speciali per il successo del trattamento. Viene sottolineato il fatto che mentre i medici sono responsabili della prescrizione dei trattamenti, gli speciali giocano un ruolo cruciale nel preparare e dispensare i farmaci in modo appropriato. Inoltre, il testo menziona la collaborazione e le regolamentazioni tra il Collegio dei Medici e gli speciali per garantire la migliore cura possibile ai malati. Questo suggerisce una consapevolezza dell'importanza di una stretta collaborazione tra queste due professioni nella pratica della medicina, un concetto ancora oggi particolarmente rilevante.

Il proemio del documento offre un'interessante prospettiva storica sulla deontologia medica, che traduce in regole di

---

<sup>25</sup> *Ibidem.*

<sup>26</sup> *Conventioni fra l'eccellentissimo Collegio de' Medici et l'honorabile Compagnia delli Speciali Medicinalisti di Bologna*, Vittorio Benacci Stampator Camedale, Bologna 1606.

comportamento i principi etici e morali che governano la pratica medica. Esso riflette un approccio collaborativo e regolato alla medicina profondamente radicato nei principi deontologici, mostrando come la responsabilità, la collaborazione, la regolamentazione e la supervisione fossero già al tempo considerati aspetti cruciali nella pratica medica. L'enfasi sulla necessità per lo speziale di concentrarsi sia sulla preparazione di rimedi efficaci, sia sulla scelta di collaboratori adeguati, trae ispirazione dal principio deontologico che afferma la responsabilità del medico sia per ciò che attiene la prescrizione di trattamenti, sia alla gestione e al controllo dell'intero processo di cura, ponendo l'accento sull'importanza della competenza, dell'affidabilità e della supervisione nella pratica medica.

La stretta interdipendenza tra medici e farmacisti<sup>27</sup> sottolineata nel testo è un chiaro esempio di un altro principio deontologico, ovvero la necessità della collaborazione interprofessionale. Il concetto di stabilire accordi e regolamenti come "leggi inviolabili" da seguire nella pratica medica enfatizza l'importanza di standard rigorosi e uniformi nella cura medica. Infine, l'azione richiamata nel testo del Collegio dei Medici di Bologna, nel regolamentare la pratica e nell'istituire norme per l'uso di medicinali, rispecchia l'esigenza di un ruolo ben definito da parte degli organismi preposti alla definizione dei contorni della pratica medica, e quindi alla promozione dell'etica professionale e alla tutela della salute del malato.

Il documento si articola poi in 31 capitoli, che rivelano un panorama centrato sul rapporto tra medici e speziali, secondo una stretta collaborazione e regolamentazione nell'ambito della pratica medica e della preparazione dei farmaci, che permette di operare alcune riflessioni su come i principi etici e le prassi professionali si siano evoluti nel tempo mantenendo però alcuni elementi fondamentali costanti.

---

<sup>27</sup> OSZAJCA, *Opening a Pharmacy in Bologna* cit., pp. 215-240.

## **Le licenze e le competenze professionali degli speciali. Il ruolo del Collegio dei Medici**

Nel documento viene dato rilievo all'importanza della competenza e della valutazione degli speciali. Questi professionisti dovevano essere esaminati e approvati sia dai loro stessi funzionari della Compagnia, sia dai medici del Collegio. Questo assicurava che solo gli speciali qualificati potessero esercitare, garantendo standard elevati nella preparazione dei farmaci. Assicurare l'esercizio della farmacia soltanto a professionisti qualificati era percepito come l'unico modo non solo per garantire cure adeguate ai bisognosi, ma anche per delineare l'integrità e la consistenza della categoria, troppo spesso minata da ciarlatani<sup>28</sup>, assai diffusi anche nella stessa categoria medica<sup>29</sup>. In primo luogo, si percepisce chiaramente il peso della responsabilità professionale e della competenza, non solo una garanzia di conoscenza ma anche un impegno etico verso i pazienti e la società<sup>30</sup>. Inoltre, ai farmacisti era richiesto un aggiornamento costante rispetto alle ultime conoscenze e pratiche, rispettando le direttive del Collegio dei Medici<sup>31</sup>.

## **La collaborazione interprofessionale e la supervisione tra medici e speciali**

Speciale attenzione è data alla supervisione continua e della collaborazione tra vari professionisti della salute, con la presenza di sistemi di verifica e di controllo della qualità delle cure come

---

<sup>28</sup> GENTILCORE, *For the Protection of Those Who Have Both Shop and Home in this City* cit., pp. 108-122.

<sup>29</sup> A. CORSINI, *Medici ciarlatani e ciarlatani medici*, N. Zanichelli, Bologna 1922.

<sup>30</sup> OSZAJCA, *Granting a Licence for Opening a Pharmacy in Bologna* cit., pp. 215-240.

<sup>31</sup> *Conventioni fra l'eccellentissimo Collegio de' Medici* cit., capitoli I, II, V, VI, VII, XV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.

essenziale nella pratica clinica. I “Protomedici” erano responsabili per le ispezioni periodiche delle farmacie, assicurando che gli speciali avessero le licenze necessarie, seguissero le regolamentazioni e mantenessero scorte di medicinali prescritti dal Collegio dei Medici. Alcuni medicinali potevano essere preparati e venduti solo dagli speciali con l’approvazione dei medici. Questo includeva la preparazione di farmaci comuni e la vendita di tipi specifici di medicinali<sup>32</sup>. Non si accenna ad eventuali frodi commerciali di cui potevano essere responsabili gli speciali, come documentano fonti sin dal tardo medioevo.

### **L’uniformità dei trattamenti e l’aderenza degli speciali alle prescrizioni mediche**

L’importanza di uniformare i trattamenti e dell’adesione degli speciali alle prescrizioni mediche sottolinea un’esigenza di trasparenza e coerenza nella pratica medica. Gli errori nella prescrizione o nella composizione dei medicinali potevano avere conseguenze gravi, dunque chiarezza e accuratezza venivano percepite come essenziali. Gli speciali erano tenuti a seguire rigorosamente le prescrizioni dei medici. In caso di dubbi, erano obbligati a consultarsi con il medico prescrittore. Inoltre, venivano imposte normative severe sulla custodia e la vendita di sostanze pericolose come l’arsenico. Gli speciali erano anche tenuti a mantenere registrazioni precise di tutte le loro preparazioni farmaceutiche<sup>33</sup>.

### **La responsabilità etica e legale dei medici e degli speciali**

---

<sup>32</sup> Ivi, capitoli III, IV, VIII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI.

<sup>33</sup> Ivi, capitoli X, XI, XII, XIV, XIX, XX.

La responsabilità dei professionisti nel rispettare le regole e le leggi stabilite, assicurando una pratica conforme all'etica medica e alle normative, è un altro principio chiave del documento. Questo includeva anche la necessità di separare gli interessi personali per evitare conflitti di interessi, come si evince dal capitolo XXXI, dove viene vietata la collaborazione tra medici e specialisti in affari commerciali, così come lo scambio di favori o regali. In generale, possiamo affermare che il senso di responsabilità etica e legale costituiva un costante promemoria della serietà delle due professioni<sup>34</sup>.

## **Conclusione**

In conclusione, il documento illustra un sistema in cui medici e specialisti collaboravano in modo regolamentato per garantire la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti di cura, con i medici che svolgevano un ruolo di supervisione e gli specialisti responsabili della corretta preparazione e dispensazione dei medicinali. Questa collaborazione veniva considerata essenziale per garantire la qualità e l'efficacia dei trattamenti terapeutici forniti ai pazienti. Tra i principi deontologici alla base del testo, alcuni sono rimasti invariati nel tempo, come l'importanza della formazione, della regolamentazione, della responsabilità etica e legale, nonché la necessità di una fruttuosa collaborazione interprofessionale tra esperti della salute nel rispetto delle loro specifiche competenze.

---

<sup>34</sup> Ivi, capitoli XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI.




Fig.1 - Frontespizio delle “Conventioni fra l’eccelesentissimo Collegio de’ Medici et l’honorable Compagnia delli Speciali Medicinalisti di Bologna”, Vittorio Benacci, Bologna 1606.